

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata "PUNTO GIOVANE" (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Riccione (RN), Via Minghetti n.11.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art.2) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Art.3) E' una libera Associazione che si impegna a promuovere tutte quelle attività religiose, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:

- a) si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Diocesi locale;
- b) promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi in particolare modo al mondo giovanile, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona, nell'ascolto personale e nella valorizzazione delle risorse di ciascun ragazzo;
- c) cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà.

PATRIMONIO ED ENTRATE

*Luca
Ricci
Matthelomado*

Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art.5) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b) proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Art.6) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.7) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.8) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art.9) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.10) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

SOCI

*Lucrezia
Martino*

Art.11) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

Art.12) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.13) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Art.14) Il Consiglio direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

Art.15) La qualifica del socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art.16) Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Art.17) I soci pagano la quota o contributo associativo annuo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

Art.18) Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto.

Lucrezia Colalillo
Martino Mando

RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art.19) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

Art.20) Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedono al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

Art.21) Il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi che lo pongono in dissonanza con le finalità dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

DIRITTO DI RIVALSA

Art.22) L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.23) Sono organi dell'Associazione l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Art.24) L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Art.25) Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di un suo impedimento dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

Luca...
Matteo...

Art.26) L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

Art.27) Vighe il principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

Art.28) I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui all'art.26.

Art.29) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di un suo impedimento dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.30) Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Art.31) L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

Art.32) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche l'orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Art.33) Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Lucrezia Tribbia
Mario Lombardi

Art.34) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.35) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquantapercento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.36) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art.37) L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

Juanconi
Martino
Martino

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

g) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.38) L'Assemblea straordinaria:

a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

d) delibera sulla proroga della durata dell'associazione.

Art.39) Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.40) Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Art.41) E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto.

Art.42) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

Art.43) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione assegna tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Art.44) La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.45) Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.46) Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o

Luca C...
Martina...

impedimento.

Art.47) Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Art.48) Il Tesoriere gestisce e custodisce il fondo comune.

Art.49) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di un suo impedimento dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.50) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Art.51) Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art.52) Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art.53) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.54) Il Consiglio Direttivo decade:

*Luca Gili
Martino Tomando*

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti e in caso di parità di voti il socio più anziano.

Art.55) In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di un suo impedimento o vacanza, il Vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.56) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.57) Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

SCIoglimento

Art.58) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.59) Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Art.60) Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

Art.61) In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n.

Luca Ricciardi
Martino Romano

662 del 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.62) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

NORME APPLICABILI

Art.63) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme di cui agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

Riccione, 01 giugno 2001

Marco Culyas
Martino Lombardi

REGISTRATO A RIMINI N.

Esatto L.

(*Esente*)

di cui L.

e L.

5 GIU. 2001

3719

144 E

IL DIRETTORE

Antonio Guido

